

Sent. n. 186/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 80038 del registro di Segreteria, introdotto
con ricorso depositato in data 05.06.2023 dalla Sig.ra XX
(omissis), in qualità di vedova di YY, nata a omissis il omissis,
residente in omissis, alla Via omissis, rappresentata e
difesa, anche disgiuntamente, giusta procura agli atti, dall'Avv. Fabio Pisani
(fabiopisani@ordineavvocatiroma.org) e dall'Avv. Fernando Ianniello
(fernandoianniello@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente
domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, alla Circonvallazione
Clodia n. 36/A.

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Provinciale
di Roma – Direzione Provinciale dei Servizi Vari, in persona del
Direttore Generale p.t., domiciliato per legge in Roma, alla via XX
Settembre n. 97.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI i documenti di causa;

UDITI all'udienza pubblica del 21 marzo 2024, celebrata con
l'assistenza del segretario, dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Fernando
Ianniello, per la ricorrente, e la Dott.ssa Annamaria Alimandi, per il
MEF;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente agisce contro il silenzio rifiuto serbato dal Ministero dell'Economia e Finanze sull'atto di diffida diretto ad ottenere una pronunzia in merito all'infermità "pleurite destra e cardiopatia ischemica" da cui era affetto il defunto coniuge YY, riconosciute dipendenti da causa di servizio di guerra e fra esse interdipendenti, con la sentenza n. 686/2014 emessa da questa Sezione, in diversa composizione monocratica oggetto anche di tre gravami in appello.

Oggetto della pretesa attorea è il riconoscimento del cumulo della invalidità risultante dalle due infermità sofferte dal de cuius e del conseguente trattamento pensionistico diretto dovuto all'ex militare YY dal 06.10.1997 all'8.12.2007 (data del decesso).

La pretesa attorea si colloca nell'ambito di un'articolata vicenda processuale che ha dato luogo ad una serie di pronunciamenti anche, in grado di appello, riassunta nel ricorso e che di seguito è illustrata.

2. Con ricorso depositato presso questa Sezione in data 03.11.2003, il Sig. YY, già titolare di pensione di 8° categoria per l'infermità "esiti di pleurite basale", impugnava il decreto ministeriale n. 084188 del 14.07.2003, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico contro la determina n. 423 del 01.06.2001 della Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Roma che aveva respinto l'istanza diretta ad ottenere un più favorevole trattamento pensionistico, per non riscontrato aggravamento degli "esiti di pleurite basale destra" e per non riconosciuta interdipendenza, con i suddetti esiti, dell'infermità "cardiopatia ischemica; pregresso IMA; rivascolarizzazione con quattro by pass" di nuovo riscontro.

Pertanto, con il ricorso – proposto dal YY e, a seguito del suo decesso in data 08.12.2007, riassunto dall'odierna ricorrente insieme agli altri eredi - veniva richiesto di "conferire – al ricorrente – la pensione

di settima categoria e dichiarare la interdipendenza dell'infermità cardiaca dalla forma pleurica".

Da rilevare, inoltre, che con memoria depositata in data 24.06.2004, il ricorrente precisava il petitum della domanda chiedendo di accertare "il diritto ... alla 7^a categoria, tabella A, di pensione vitalizia, per l'infermità pleurica aggravatasi con enfisema, bronchite cronica e sindrome disventilatoria mista, nonché la interdipendenza dell'infermità cardiaca dalla affezione polmonare di natura TBC, con assegno di 5^a categoria Tabella A per quattro anni".

3. Questa Sezione, con la sentenza n. 686/2014, accogliendo la pretesa attorea, riconosceva "il diritto alla Sig.ra XX, moglie del Sig. YY, alla corresponsione del trattamento pensionistico di 7^o categoria tabella A per l'infermità esiti di pleurite basale di cui era affetto il de cuius. Va riconosciuta inoltre l'interdipendenza tra l'infermità cardiopatica ischemica con l'infermità già pensionata"; riconoscendo, quindi, l'aggravamento richiesto e nulla disponendo in ordine alla categoria alla quale ascrivere l'infermità cardiopatica riconosciuta interdipendente.

4. Contro la suddetta pronuncia, il MEF proponeva appello contestando, tra l'altro, per la parte che qui interessa, che il giudice di primo grado avrebbe riconosciuto un trattamento pensionistico indiretto che non troverebbe rispondenza nella normativa di cui alle pensioni di guerra in quanto nella Tabella A sarebbero previste unicamente le pensioni dirette e non quelle indirette.

Di contro, l'odierna convenuta, come parte appellata, eccepiva che "la sentenza impugnata avrebbe correttamente riconosciuto il diritto dell'invalido, sino al decesso, di 7^o categoria tabella A, e poi, conseguentemente il diritto della di lui vedova con la relativa reversibilità", nulla contestando in ordine all'omesso riferimento alla categoria della quale, nell'emendatio libelli, si chiedeva il riconoscimento relativamente

all'infermità cardiaca.

5. Il giudice di secondo grado, con la sentenza n. 231/2016, accoglieva l'appello limitatamente, per quello che qui interessa, alla "necessità di dover concedere alla moglie -vedova di YY la corretta attribuzione del trattamento pensionistico di guerra, effettivamente spettante, quale vedova (e non quale destinataria 'diretta' del beneficio), in linea con le normative vigenti ed in particolare con le tabelle nosologiche allegate al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e ss.mm. e ii., essendo del tutto corretta l'affermazione dell'Amministrazione di non potersi concedere un trattamento pensionistico inesistente"; questo, dopo aver esplicitato, nelle premesse del provvedimento, che il riconoscimento del giudice di primo grado del diritto del YY alla 7° categoria, tabella A, fosse dovuto a causa "sia dell'infermità pleurica, di origine specifica, che dell'infermità cardiopatica ischemica, riconosciuta interdipendente".

Per questo motivo, rinviava gli atti al giudice di primo grado perché, in diversa composizione, chiarisse "gli effetti del disposto relativo a categoria pensionistica non esistente nella tabella A, di cui al DPR n. 915/1978" che "prevede unicamente le pensioni dirette, con le relative categorie, spettanti agli ex militari ed ai soggetti ad essi equiparati, laddove non è incluso alcun trattamento pensionistico privilegiato indiretto di 7° categoria".

6. In sede di riassunzione del ricorso, la ricorrente, con riferimento all'infermità cardiaca, premetteva che il giudice di primo grado, "potendo esaminare il solo verbale della Commissione Medica Pensioni di Guerra di Roma del 24.11.1999" (che per l'infermità cardiaca aveva proposto la 4° categoria per quattro anni, qualora riconosciuta dipendente), avrebbe "correttamente dichiarato il diritto della vedova a percepire in aggiunta alla reversibilità di settima categoria anche quanto conseguente al riconoscimento della dipendenza dell'infermità cardiaca". Sulla base di tale assunto, la ricorrente riteneva che il MEF, per una

corretta ottemperanza della sentenza n. 686/2014, avrebbe dovuto compensare anche l'infermità cardiaca e, tenuto presente che dalla CMPG fu proposta la 4° categoria, liquidare al defunto YY il trattamento diretto dal 06.09.1997 all'8.12.1997 nella misura della III° categoria, risultante dal cumulo della 7° + 4° categoria.

Per questi motivi, la ricorrente richiedeva di "dichiarare e confermare ... l'infermità da ascrivere alla IV categoria – CMPG 24.09.1999" e che "il complesso delle due infermità, pleurica e cardiaca, della tab F.I. (D.P.R. 915/78) merita di essere ascritto alla III categoria da liquidarsi a YY dal 6.9.1997 alla data della morte avvenuta l'8.12.2007, oltre interessi legali rivalutazione monetaria, sulla base della pensione diretta di III categoria".

Sul punto, tuttavia, va osservato che nessun riferimento è contenuto nella sentenza n. 686/2014 rispetto al citato verbale della CMPG del 24.09.1999 o alla proposta di riconoscimento della 4° categoria, per quattro anni, per l'infermità cardiaca in discussione.

7. Il suddetto ricorso veniva deciso con sentenza n. 507/2018 che decideva dichiarando il diritto del YY all'attribuzione della pensione di guerra in 7° categoria della tabella A, dal 06.09.1997 fino all'8.12.2007, in relazione all'infermità "pleurite basale destra" aggravata e il diritto dell'odierna ricorrente all'attribuzione della pensione di reversibilità di guerra in settima categoria della tabella N, dal 01.01.2008, in relazione alla medesima infermità.

Considerava, invece, coperta dal giudicato la questione relativa alla categoria per l'infermità cardiaca: dal tenore letterale del dispositivo della sentenza impugnata e non essendo stato oggetto di specifico motivo di appello, il giudice unico aveva ritenuto che la questione in argomento fosse coperta dal giudicato nel senso che la suddetta infermità, seppur riconosciuta interdipendente con quella pleurica, alla data dell'istanza di aggravamento, non fosse meritevole di alcuna

classifica.

8. Contro la suddetta sentenza, la ricorrente presentava ricorso in appello deducendo la violazione del giudicato formatosi in ordine alla pronuncia di interdipendenza dell'infermità cardiaca. Ad avviso dell'appellante, infatti, la sentenza n. 507/2018 non avrebbe ben individuato il contenuto della sentenza n. 686/2014 di pieno accoglimento delle pretese attoree, laddove il giudice di appello, con la sentenza n. 231/2016, avrebbe disposto unicamente di fare chiarezza sull'errore in cui era incorso il giudice di primo grado tra pensione di reversibilità e pensione diretta.

Per questi motivi, con questo secondo appello, la ricorrente chiedeva di riconoscere il diritto del defunto YY a beneficiare dal 06.09.1997 all'8.12.2007 del "trattamento di pensione diretta risultante dal cumulo dell'assegno di 7° categoria più IV categoria (esiti pleurite e infermità cardiaca)" e di dichiarare il diritto della ricorrente "a beneficiare del trattamento pensionistico di Tabella G allegata al d.P.R. 915/1978 a far data dal 09.12.2007".

9. Il Giudice di secondo grado, con la sentenza n. 156/2020, riteneva erroneo l'assunto contenuto nella sentenza n. 507/2018 che l'infermità cardiaca, "seppur riconosciuta interdipendente con quella pleurica, alla data dell'istanza di aggravamento, non fosse meritevole di alcuna classifica: concretamente rilevando, quindi, soltanto la settima categoria attribuita per l'infermità pleurica".

Pertanto, in accoglimento dell'appello, annullava la sentenza impugnata con rinvio degli atti al primo giudice affinché "precisata la natura del beneficio spettante alla Sig.ra XX nella sua qualità di vedova del Sig. YY" si pronunziasse "in ordine all'ascrivibilità della patologia cardiaca a categoria pensionistica nonché in ordine al cumulo della stessa con la patologia già pensionata".

10. Il Giudice unico, con sentenza n. 420/2021, precisato che la

patologia cardiaca costituisce un aggravamento di quella pleurica già dipendente da causa di servizio – aspetto coperto dal giudicato della sentenza n. 686/2014 – e che questo è stato riferito alla Tabella A, categoria 7°, in accoglimento dell'originario ricorso, disponeva che la pensione di reversibilità della vedova dovesse essere quantificata in base alla tabella N, art. 51 del d.P.R. n. 915/2018, avendo a riferimento la tabella A, categoria 7° della pensione diretta.

11. Anche contro questa sentenza la ricorrente proponeva appello lamentando l'illogicità ed illegittimità della sentenza n. 420/2021 che non avrebbe adempiuto a quanto disposto dalla sentenza di appello n. 156/2020 e chiedeva il riconoscimento del diritto del de cuius all'attribuzione della III^ categoria prevista dalla tabella F1 allegata al d.P.R. n. 915/1978 e del diritto della ricorrente, a far data dal 9.12.2007, al corrispondente trattamento di reversibilità di cui alla tabella G del citato d.P.R. n. 915/1978.

12. Il giudice d'appello, con la sentenza 444/2022, rilevava che, in tutti i precedenti giudizi – di primo grado e di appello – “nessun giudice ha mai riconosciuto la pensione diretta, spettante al YY, nella misura della III^ categoria”; infatti, “i giudici investiti della questione, hanno ritenuto attribuibile, al predetto, un trattamento pensionistico di 7^ categoria Tabella A, in relazione all'infermità di “esiti di pleurite basale dx di natura t.b.c., aggravati dalla cardiopatia ischemica” (v Sez. I^ n. 231/2016).

Ha inoltre osservato che il giudice d'appello, con la citata sentenza n. 231/2016, avrebbe disposto il rinvio al primo Giudice “non per procedere in ordine alla classificazione della pensione diretta del dante causa, ma soltanto per chiarire gli effetti, nei confronti della vedova, dei disposto relativo a categoria pensionistica non esistente nella tabella A di cui al d.P.R. 915/1978” e che, pertanto, il giudice d'appello in sede di rinvio, già allora, nulla avrebbe disposto in ordine all'infermità cardiaca.

Il Giudice d'appello, quindi, rigettando le censure mosse

dall'appellante, avrebbe escluso che le Sezioni d'appello che si sono pronunciate sulla questione abbiano confermato il riconoscimento dell'ascrivibilità della patologia cardiaca alla 4° categoria con concessione in favore del dante causa – in virtù del cumulo di due distinte classifiche - di un trattamento pensionistico diretto di 3° categoria e il conseguente riconoscimento della pensione di reversibilità in favore della vedova, nella misura della tabella G.

13. Nel presente giudizio, si sostiene che la ricorrente avrebbe riassunto il ricorso originario, con tutte le conseguenze di legge, sia in ordine alla pensione diretta, sia in ordine alla pensione di reversibilità; di contro, i precedenti pronunciamenti avrebbero riguardato la sola pensione di reversibilità e non anche l'autonoma ascrivibilità della patologia cardiaca ai fini del miglior trattamento pensionistico dovuto al dante causa nel cumulo delle due infermità.

Per queste ragioni, la ricorrente ritiene del tutto illegittimo, il silenzio serbato dal MEF in merito all'originaria domanda di pensione diretta, per il periodo 06.10.1997 – 08.12.2007, richiesta per l'infermità cardiaca, ascritta dalla competente Commissione medica per le pensioni di guerra alla 4° categoria, e successivamente riconosciuta dipendente da causa di servizio e interdipendente dalla pleurite, come confermato dalle citate sentenze del giudice di appello.

14. Con memoria depositata in data 08.03.2024, si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze che contesta la pretesa attorea in quanto inammissibile e infondata perché in palese violazione dei giudicati formatisi sulla questione in discussione ribadendo che l'Amministrazione si è attenuta a quanto disposto dal giudice delle pensioni, sia in primo grado, sia in grado di appello: in base a questo, infatti, l'aggravamento riconosciuto, e non più tangibile in quanto rientrante nel giudicato della sentenza n. 686/2014, sarebbe comprensivo di entrambe le patologie sofferte deve essere riferito alla

tab. A, categoria 7°.

L'Amministrazione, pertanto, non potrebbe concedere una diversa classificazione per la pensione diretta che nessun giudice avrebbe mai riconosciuto.

15. All'udienza odierna, la Difesa della ricorrente si riporta alle conclusioni rassegnate precisando che oggetto del giudizio è la pensione diretta connessa alle infermità lamentate dal de cuius e relativa al riconoscimento dell'interdipendenza dell'infermità cardiaca.

A questo riguardo, la Difesa sostiene che sulla questione del cumulo delle categorie ascritte per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, nessun giudice si è espresso in quanto sarebbe spettato al Ministero riconoscere il cumulo di dette categorie, come appunto richiesto con diffida a seguito della quale si è agito in questa sede.

L'Amministrazione resistente riportandosi alla memoria depositata, insiste per il rigetto del ricorso.

In tale stato, la causa è passata in decisione.

16. Oggetto del presente giudizio è costituito dal gravame contro il silenzio rifiuto del MEF rispetto alla diffida della ricorrente a procedere all'attribuzione dei ratei di pensione privilegiata diretta per il periodo 06.09.1997 (data in cui è stata presentata istanza di aggravamento da parte del YY) all'8.12.2007 (data del decesso del dante causa) provvedendo alla riliquidazione della relativa pensione diretta per il riconosciuto aggravamento dell'infermità pleurica e per l'interdipendenza di quella cardiaca.

In questa sede, quindi, la ricorrente chiede che l'Amministrazione convenuta emetta "il richiesto provvedimento di cumulo della invalidità risultante dalle due infermità e al conseguente trattamento pensionistico diretto dovuto al dante causa dal 6 ottobre 1997 all'8 dicembre 2007".

In merito a quanto richiesto in questa sede, va osservato che risulta che la Ragioneria territoriale di Roma, con determina n. 3101 del 23.01.2019, abbia riconosciuto a favore di YY il rateo della pensione diretta nella misura della 7° categoria, riconoscendo quindi l'aggravamento richiesto, dal 06.09.1997 all'8.12.2007 e che il suddetto rateo, a seguito di apposita istanza degli eredi, è stato quantificato e suddiviso nella misura di 1/3 alla vedova e 2/3 ai figli; il relativo importo risulterebbe accreditato con la rata pensionistica di marzo 2023.

Con riferimento a quanto richiesto in merito ad un possibile cumulo delle invalidità risultante dalla due infermità sul trattamento pensionistico diretto del YY, alla luce della ricostruzione dell'intera vicenda processuale come sopra esposta – che ha già trattato della pretesa azionata in questa sede - le valutazioni di questo Giudice unico non possono non tener conto dei giudicati che si sono formati sulla pretesa attorea nel senso sopra riportato e che inducono ad escludere un riconoscimento del diritto nella misura richiesta dalla ricorrente.

La Difesa della ricorrente ha prospettato la richiesta come richiesta nuova ed autonoma rivolta all'Amministrazione.

Tuttavia, anche a voler considerare la suddetta richiesta come autonoma, sulla quale nessun giudice si è espressamente espresso, come riconosciuto anche dall'ultima sentenza di appello, non si può non osservare che la pretesa attorea si basa, comunque, sul riconoscimento dell'interdipendenza operato dalla citata sentenza n. 686/2014 la portata del cui dispositivo è stata accertata nei termini sopra riportati, coperti dal giudicato anche d'appello, nel senso che l'aggravamento riconosciuto e rientrante nel giudicato della sentenza n. 686/2014, vada inteso come comprensivo di entrambe le patologie sofferte dal YY e deve essere riferito alla tabella A, categoria

7°.

Per questi motivi, il ricorso è infondato e va respinto.

18. Data la complessità della vicenda che ha richiesto numerosi pronunciamenti in diversi gradi di giudizio, si dispone la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 07.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.